

**STATUTO**  
**dell'Associazione volontaria**  
**Cuormòns**  
**CENTRO COMMERCIALE NATURALE DIFFUSO DEL COMUNE**  
**DI CORMONS**

**TITOLO I**

**Art. 1 (denominazione e sede)**

1. Secondo lo spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio all'art. 36 e seguenti del Codice Civile ed in base al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è costituita l'Associazione volontaria denominata "Cuormòns – Centro Commerciale Naturale Diffuso del Comune di Cormons" in breve "Cuormòns".
2. L'Associazione ha sede presso la sede del Comune di Cormons, Palazzo Locatelli, Piazza XXIV Maggio, 22, nello specifico presso l'unità operativa commercio e attività produttive.
3. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

**Art. 2 (Statuto e regolamento)**

1. L'Associazione e' disciplinata dal presente statuto, ed agisce in base all'art. 36 e segg. del Codice Civile.

**Art. 3 (Efficacia dello statuto)**

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

**Art. 4 (Modificazione dello statuto)**

1. Il presente statuto e' modificato con deliberazione della assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, salvo quanto disposto dall'art. 16 comma 2 del presente Statuto.

**Art. 5 (Interpretazione dello statuto)**

1. Lo statuto e' interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**TITOLO II**

**Finalità dell'organizzazione**

**Art. 6 (Promozione Sociale)**

1. L'Associazione è apartitica, persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, ed è diretta principalmente al potenziamento dell'associazionismo tra operatori commerciali, turistici e del terziario insediati sul territorio del centro storico e urbano del comune di Cormons.

### **Art. 7 (Finalità)**

1. L'Associazione non ha fine di lucro.
2. L'Associazione ha per scopo la costituzione, l'attivazione e il funzionamento di un Centro Commerciale Naturale Diffuso come definito dal Regolamento concernente la concessione di finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell' articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale n.11/ 2011, e insistente sul territorio del centro storico e urbano del comune di Cormons.
3. In particolare si intende attuare la gestione unitaria di un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del centro storico e urbano di Cormons, individuata come all'art. 6 del presente Statuto, promuovendone e qualificandone l'offerta a beneficio di tutto il territorio di riferimento.
4. Tale gestione unitaria si intende in particolare finalizzata al recupero delle attività economiche, alla vivibilità dei centri urbani e alla loro valorizzazione economica, culturale e urbanistica, all' incentivazione delle produzioni locali, al miglioramento dei servizi a favore dei cittadini e dei non residenti, attraverso il potenziamento del marketing delle imprese e del marketing urbano delle Amministrazioni pubbliche di riferimento, per lo sviluppo di azioni di marketing territoriale unitario, per la promozione delle iniziative e per la diffusione e il rafforzamento dell' immagine del centro stesso.
5. L'Associazione potrà inoltre svolgere, accanto all'attività promozionale, anche attività prettamente commerciale come la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di gadget in occasione di manifestazioni, fiere, ed altro, anche tramite l'allestimento di chioschi o l'utilizzo di spazi aperti al pubblico, purchè l'attività si inserisca nell'ambito di iniziative compatibili con le finalità perseguite dall'Associazione.

### **Art. 8 (Attività principali)**

Per la gestione unitaria di cui al precedente art. 7 comma 3, si intende lo sviluppo di iniziative contenute in progetti o programmi complessi da realizzare in modo organizzato sul territorio, comprendenti la progettazione, l'organizzazione, l'avvio e la promozione del Centro Commerciale Naturale Diffuso insediato sul territorio del centro storico e urbano del comune di Cormons, e di tutte quelle azioni che contribuiscano al perseguimento di tali finalità tra cui:

- a) la creazione, la registrazione e la promozione di un marchio di riconoscimento del Centro Commerciale Naturale Diffuso e di appartenenza allo stesso;
- b) l'acquisto di arredo e attrezzature per l' organizzazione di un centro unitario di gestione o per l'identificazione delle attività aderenti;
- c) la progettazione e la realizzazione di azioni di commercializzazione e marketing territoriale;

- d) l'animazione del Centro Commerciale Naturale Diffuso, anche con la realizzazione di eventi attrattivi destinati alla promozione dello stesso;
- e) la promozione del Centro Commerciale Naturale Diffuso, anche tramite il potenziamento dell' associazionismo tra operatori commerciali, turistici e del terziario aderenti e la loro valorizzazione;
- f) l'organizzazione di attività a carattere culturale e ricreativo, periodiche riunioni tra gli associati, spettacoli ed intrattenimenti, tavole rotonde, convegni, seminari, analisi di mercato, formazione specifica, e di qualsiasi iniziativa che contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale;
- g) l'allestimento di bar e punti di ristoro, in occasione di manifestazioni come previste ai punti precedenti.

L'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà inoltre:

- instaurare rapporti con Enti pubblici, Amministrazioni pubbliche in genere, o privati, sottoscrivendo apposite convenzioni, per gestire manifestazioni ed iniziative volte a promuovere il territorio di riferimento e le attività in esso insediate;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- stipulare convenzioni, comodati, locazioni per promuovere gli obiettivi del presente Statuto, nonché accedere a mutui ed altre forme di finanziamento;
- disporre di personale dipendente o volontario;
- compiere ogni altra operazione, atto o negozio, ritenuti opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale.

### **TITOLO III**

#### **I Soci**

##### **Art. 9 (Ammissione)**

1. Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le imprese di ogni settore, i professionisti, gli enti pubblici, gli enti privati con caratteristiche diverse dall'impresa e le persone fisiche, che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà, accettano il presente Statuto ed eventuali regolamenti e che intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.
2. La richiesta di adesione va presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la decisione.
4. Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato al momento del rilascio della tessera sociale, rilasciata al socio che avrà già versato la quota associativa.
5. La quota associativa non è rimborsabile ed è intrasmissibile e non rivalutabile.
6. Il socio si distingue in socio fondatore, ordinario, sostenitore. Sono soci fondatori coloro che hanno istituito l'Associazione legalizzandone lo statuto.

Sono soci ordinari le persone maggiorenni che hanno versato la quota associativa annuale. Sono soci sostenitori gli enti, le istituzioni, le società o le persone maggiorenni che hanno versato una quota associativa annuale di entità che sia almeno doppia di quella stabilita per il socio ordinario, od altri contributi e donazioni. I soci sostenitori non hanno diritto di voto e non costituiscono quorum per la validità della costituzione dell'assemblea, ma possono partecipare alle riunioni ed esprimere pareri e suggerimenti, non vincolanti.

#### **Art. 10 (Diritti)**

1. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, nel rispetto delle regole accettate dall'Assemblea.
2. I soci hanno diritto di voto sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa, e che quindi risultino in regola con il versamento della quota associativa.

#### **Art. 11 (Doveri)**

1. I soci dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri o soci ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, e rigore morale.
3. I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 (Richiamo - Diffida - Esclusione)**

1. La qualifica di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota associativa, dimissioni, espulsione per inosservanza delle disposizioni dello statuto o di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo accertato un comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni motivate: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dall'Associazione.
3. Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

### **TITOLO IV Gli Organi**

#### **Art. 13 (Indicazione degli organi)**

1. Sono organi dell'organizzazione: Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente.

## **Capo I - L'assemblea**

1. L'assemblea è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è composta da tutti i soci dell'Associazione.

### **Art. 14 (Composizione)**

1. L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione

### **Art. 15 (Convocazione)**

1. L'assemblea generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, od altro mezzo idoneo, anche elettronico, almeno quindici giorni prima dell'adunanza e deve contenere ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e seconda convocazione.
3. L'assemblea straordinaria dei soci può essere convocata dal direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno e su richiesta di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno.

### **Art. 16 (Validità della assemblea)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente in proprio o per delega la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega.
2. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti in proprio o per delega almeno i due terzi dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti in proprio o per delega.

### **Art. 17 (Votazione)**

1. L'assemblea ordinaria regolarmente costituita in prima convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in proprio o per delega. L'assemblea ordinaria costituita in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice, dei presenti in proprio o per delega, sulle questioni poste all'ordine del giorno.
2. Le regole di cui al punto precedente sono valide anche per l'assemblea straordinaria.
3. Qualora si debba decidere per lo scioglimento della Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
4. Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e senza provvedimenti disciplinari aperti, ognuno ha diritto ad un voto e ogni socio può rappresentare per delega solo un altro socio.

### **Art. 18 (Delibere - Verbalizzazione)**

1. L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare: nomina (o sostituzione) degli organi sociali; approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo; approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; redazione, modifica, revoca di regolamenti interni; deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.
2. Le variazioni dello Statuto, così come lo scioglimento dell'Associazione devono essere approvate da un'assemblea straordinaria, in cui i soci esprimono solo il loro voto senza possibilità di deleghe.
3. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale (redatto dal segretario; oppure: da un componente dell'assemblea) e sottoscritto dal presidente.
4. L'Assemblea può deliberare solo ed esclusivamente su quanto indicato nell'ordine del giorno.
5. Ogni socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia) presso la sede sociale.

## **Capo II - Il Consiglio Direttivo**

### **Art. 19 (Composizione)**

1. Il Consiglio direttivo, eletto direttamente dall'Assemblea dei soci, è formato da 3 a 11 membri e si riunisce più volte all'anno ed è convocato dal Presidente.
  2. La convocazione è fatta a mezzo lettera, o idoneo mezzo elettronico (e-mail).
- Il Consiglio Direttivo è composto da:
- Presidente dell'Associazione
  - Segretario
  - Tesoriere
  - Eventualmente uno o più consiglieri qualora il consiglio direttivo sia composto da più di tre componenti.
- Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei soci membri. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Qualora il Consiglio direttivo sia composto da un numero pari di membri ed in presenza di parità nelle votazioni, prevarrà il voto del Presidente.

### **Art. 20 (Presidente del Consiglio direttivo)**

1. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo.

### **Art. 21 (Funzioni)**

1. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; dare esecuzione alle delibere assembleari; formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve

contenere le singole voci di spesa e di entrata, suddivise tra le attività istituzionali e complementari relative al periodo dell'anno precedente; elaborare il bilancio preventivo, redigere il Regolamento, stabilire i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione; deliberare circa l'ammissione dei soci; deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione degli scopi sociali.

2. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

### **Capo III - Il Presidente**

#### **Art. 22 (Elezione)**

1. Il presidente è eletto dai componenti del consiglio direttivo.

#### **Art. 23 (Durata)**

1. Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

2. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

#### **Art. 24 (Funzioni)**

1. Il presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

2. Il presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Il Presidente, oppure il Tesoriere, apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti. Inoltre, il presidente, se necessario, delega i soci per la gestione di attività varia, previa approvazione del Consiglio direttivo.

### **Titolo V**

#### **Le Risorse economiche (o i Beni)**

##### **Art. 25 (Indicazione delle risorse)**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative, che sono annuali e si riferiscono all'anno sociale;
- beni, immobili e mobili;
- contributi versati dallo Stato, dalla Regione, altri Enti Locali, dai privati in genere, anche in base alle vigenti norme in materia;
- donazioni o elargizioni da parte di associazioni o di terzi (persone fisiche od enti);
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo marginali;
- ogni altro tipo di entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

##### **Art. 26 (I beni)**

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono acquistati dall'Associazione e ad essa intestati.

4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione, e può essere consultato dagli aderenti.

#### **Art. 27 (Contributi)**

1. I contributi ordinari degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare e la scadenza della quota associativa annuale, eventuali interessi di mora per i ritardi nei pagamenti, o eventuali rateizzazioni. In qualunque caso le quote saranno pagate entro la conclusione dell'esercizio a cui si riferiscono;

2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare.

3. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "sostenitori".

#### **Art. 28 (Erogazioni, donazioni e lasciti)**

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

2. Il presidente attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

#### **Art. 29 (Proventi derivanti da attività marginali)**

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3. Il presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

#### **Art. 30 (Devoluzione dei beni)**

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Titolo VI**

#### **Il Bilancio**

#### **Art. 31 (Bilancio consuntivo e preventivo)**

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale.

2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

4. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo dell'anno successivo il consiglio direttivo predispone il



Bilancio Consuntivo da sottoporre all'Assemblea che lo approva entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

5. E' tassativamente vietata la distribuzione anche in modo indiretto di eventuali utili ed avanzi di gestione.

#### **Art. 32 (Formazione e contenuto del bilancio)**

1. Il bilancio consuntivo e' elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo e' elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

#### **Art. 33 (Controllo sul bilancio)**

1. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

#### **Art. 34 (Approvazione del bilancio)**

1. Il bilancio consuntivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile.

2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

3. I bilancio preventivo è approvato dalla assemblea entro il mese di novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento del bilancio preventivo, con voto palese e con la maggioranza dei presenti.

4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

### **Titolo VII**

#### **Altre disposizioni**

#### **Art. 35 (Scioglimento dell'Associazione)**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea col voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto, salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 3.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe, in base all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

#### **Art. 36 (Rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.